

LA GIURISDIZIONE CIVILE

Come si compone il sistema giudiziario in materia civile?

Il sistema giudiziario in materia civile si compone, in primo grado, dell'Ufficio del Giudice di Pace e del Tribunale; in secondo grado, del Tribunale (per cause decise in primo grado dal Giudice di Pace) e Corte di Appello. Organo di legittimità è la Corte di Cassazione.

Come si articola l'ordinamento processuale civile?

Assume tre figure fondamentali che sono in larga parte indipendenti l'una dall'altra:

- il procedimento cautelare;
- il procedimento di esecuzione;
- il procedimento di cognizione.

Il procedimento cautelare

Con il procedimento cautelare si tende ad ottenere dal giudice una misura che possa assicurare il mantenimento di uno stato di fatto o di diritto in attesa dell'accertamento e della realizzazione.

Tale procedimento è disciplinato nel capo III, titolo I del libro IV del Codice di procedura civile e riguarda i procedimenti sommari che hanno caratteristiche di brevità in confronto al processo ordinario o sono previsti in particolari situazioni dinanzi a speciali posizioni delle parti o a causa di ragioni varie (carattere indisponibile degli interessi; necessità di formalità particolari; non utilità di una cognizione completa).

Il procedimento di esecuzione

Tende alla realizzazione forzata dell'interesse di cui è già certa la tutela ed è dominato dallo scopo di attuare, nel minor tempo e nella massima misura possibile, le pretese la cui conformità all'interesse pubblico è già garantita dal titolo esecutivo.

Il procedimento di cognizione

Il procedimento di cognizione serve essenzialmente ad accertare se la situazione sottoposta al giudice sia o no conforme all'interesse pubblico; esso si svolge dinanzi al conciliatore, al Giudice di Pace, e, in maniera prevalente, davanti al Tribunale.

Si distingue in tre fasi: l'introduzione della causa, l'istruzione, la decisione. La causa si introduce con la domanda, che deve essere proposta con la citazione. Questa è un atto del soggetto (l'attore) che ha assunto l'iniziativa processuale; attraverso tale atto si specifica l'oggetto della domanda stessa, si espongono le ragioni che la motivano e si invita l'altra parte (il convenuto) a costituirsi. La notificazione della citazione determina la litispendenza.

La costituzione delle parti in giudizio avviene mediante il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti indicati dal codice di procedura civile e dalle eventuali leggi che disciplinano l'oggetto della domanda proposta. Il convenuto, costituendosi, propone la sua difesa e le eventuali domande riconvenzionali. Interviene a questo punto la designazione del giudice istruttore, il quale è investito dell'istruzione e della decisione della causa. Difatti con il Decreto legislativo n. 51 del 1998 è stato istituito l'istituto del Giudice unico, investito non solo della istruzione della causa, ma anche della decisione della stessa, prima devoluta al collegio (più giudici riuniti).

Il giudice può pronunciare una sentenza definitiva quando decide tutto il merito; una ordinanza quando sospende la decisione su tutta la causa; una sentenza parziale (e contemporaneamente una separata ordinanza con i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione) quando decide una parte della causa. Sono tuttora decise in forma collegiale le controversie:

- nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
- nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
- nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
- nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;
- nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

I procedimenti speciali

Sono caratterizzati dalle differenze, sia nei presupposti che nello svolgimento, rispetto all'ordinario processo di cognizione.

I procedimenti speciali sono disciplinati nel libro IV del Codice di procedura civile e sono il procedimento di ingiunzione ed il procedimento per convalida di sfratto ma anche i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone.

Le impugnazioni

Contro i provvedimenti giurisdizionali sono ammesse, nell'ordinamento vigente, speciali forme di controllo che si sostanziano nelle impugnazioni. Di queste il mezzo più generale è l'appello, che rappresenta un secondo giudizio e che viene proposto avverso le sentenze del Giudice di Pace in Tribunale e in Corte di Cassazione, e del Tribunale in Corte di Appello. Altro mezzo di impugnazione è il ricorso per Cassazione: al vertice dell'organizzazione giudiziaria, anche nel giudizio civile, è la Corte di Cassazione, che interviene però con poteri limitati per controllare unicamente gli errori eventualmente verificatisi nell'attività processuale e quelli commessi nelle valutazioni di diritto.